COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 657

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 657, 658, 659
GUIDI 657, 659

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme sul protesto delle cambiali e degli assegni bancari (1525) 659

PRESIDENTE 659, 660
CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* . . . 659
COCCIA 659
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 659
PENNACCHINI 659

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disposizioni per il controllo delle armi (2466) 660

PRESIDENTE 660, 663
PENNACCHINI, *Relatore* 660

La seduta comincia alle 9,35.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ruffini e Amatucci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Guidi ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori della nostra Commissione.

GUIDI. Signor Presidente, dobbiamo fare delle riserve, anche a nome della presidenza del mio gruppo, sulla odierna convocazione di questa Commissione.

Alcune sono di ordine generale, e riguardano un accordo che è stato raggiunto in sede di riunione fra capi gruppo; accordo secondo il quale si dovrebbe avere una migliore utilizzazione del tempo disponibile per i nostri lavori, e del quale ella, signor Presidente, conosce bene i termini. Secondo detto accordo, la mattinata di giovedì dovrebbe essere libera per le riunioni di gruppo, e al venerdì è prevista la seduta in Aula per la risposta alle interrogazioni.

Noi abbiamo interesse a che si rispetti questo accordo. Oggi, venerdì, la nostra è l'unica Commissione convocata. Comprendo che l'accordo possa avere determinate deroghe e non vogliamo assolutamente porre ostacoli alla doppia convocazione settimanale – in caso di necessità – della nostra Commissione. Però rimane la scelta del giorno, per la convocazione, che non dovrebbe essere il venerdì. D'altro canto, forte di questo accor-

do, il nostro gruppo ha dato – come è logico – degli orientamenti: la presidenza del gruppo, per esempio, ha detto alle varie organizzazioni di partito che i parlamentari il venerdì sono disponibili; ed ella comprende, signor Presidente, come di fronte ad una convocazione della Commissione giustizia di venerdì, i parlamentari interessati siano stati colti di sorpresa e non siano in grado di partecipare senza sacrificio a questa seduta.

Sono state sollevate alcune obiezioni in merito alla possibilità della convocazione, in via eccezionale, di una Commissione il venerdì. Ho voluto sentire anche in sede autorevole, il parere in merito alla questione, ed il parere è che quando vi sia l'accordo preventivo di tutti i gruppi (e il consenso sulla materia da discutere) sulla necessità e l'urgenza della riunione, si possa derogare al principio che, in questo modo, non si demolisce ma si rafforza.

Nel caso presente debbo dire che, purtroppo, l'accordo preventivo non c'è stato, nemmeno sui provvedimenti posti all'ordine del giorno in sede legislativa. Ecco perché dobbiamo esprimere il nostro più fermo dissenso, che desideriamo sia messo a verbale.

Vorrei aggiungere che, anche nel merito, vi dovrebbe essere un preventivo accordo sulla necessità di una simile deroga. Fortunatamente la Camera funziona in modo tale che anche la minoranza – se si vuole che la funzione sia tempestiva – da il proprio contributo, e per questo deve essere preventivamente informata, altrimenti il maggior numero di ore di lavoro non potrà risolversi in una maggior mole di lavoro realizzato.

Ecco perché, signor Presidente, vogliamo che risulti a verbale la nostra eccezione alla legittimità della convocazione odierna della nostra Commissione ed eleviamo le nostre critiche circa i criteri che l'hanno ispirata. Desideriamo, comunque, in casi del genere, di essere preventivamente consultati per poter esprimere preventivamente la nostra opinione.

PRESIDENTE. Desidero precisare che la Commissione giustizia ha davanti a sé, iscritti all'ordine del giorno, 120 tra disegni di legge e proposte di iniziativa parlamentare. Le sollecitazioni a concludere la trattazione di numerosi progetti provengono da tutte le parti, ma soprattutto dai parlamentari della stessa Commissione. D'altro canto devo dire che materdì scorso non si è potuta tenere la riunione di Commissione perché molti parlamentari mi hanno pregato di rinviarla in quanto non sarebbero giunti a Roma in mattinata.

Sottolineo che, avendo dato un'occhiata all'albo questa mattina, ho visto che per la settimana ventura nessuna Commissione, tranne quella del Bilancio, è convocata per martedì mattina.

Nel fissare la riunione odierna ho tenuto conto del contenuto della lettera personale direttami dal Presidente della Camera in data 30 settembre 1965, protocollo n. 2766 S/G, nella quale si dice che la conferenza dei presidenti di gruppo ha ritenuto che, ai fini dell'opportuno coordinamento con l'attività dell'Aula e quella degli altri organi della Camera, sia necessario che le Commissioni permanenti e speciali si riuniscano soltanto nelle ore antimeridiane di martedì, mercoledì e « venerdì », data l'unanime decisione di riservare il giovedì alle riunioni dei Gruppi parlamentari.

Quindi, sottolineo « anche venerdì ». Naturalmente permane il divieto di convocare riunioni di commissione in sede legislativa nelle stesse ore in cui è riunita l'Assemblea.

Questo mi pare sia stato il fine che ha ispirato i presidenti di gruppo nella nota conferenza: quello di evitare un accavallamento di lavoro fra Assemblea e commissioni soprattutto in sede legislativa,

Sulla seduta odierna, apparentemente il collega Guidi ha ragione perché all'ordine del giorno vi sono degli argomenti in sede legislativa; ma è altrettanto vero che questa Commissione è stata convocata per le ore 9, mentre la seduta in Aula comincia alle undici; quindi in questo spazio di tempo possiamo benissimo discutere, secondo le istruzioni ricevute.

Voglio aggiungere che, da parte mia, non vi è, in ogni caso, alcuna intenzione di passare a trattare degli argomenti in modo da ledere, sotto qualsiasi profilo, il diritto dei parlamentari ad intervenire nella discussione.

Devo, infine, rilevare che, contrariamente a quanto disposto nelle « istruzioni », ieri giovedì alle 16,30 si è riunita la Commissione industria, e che ancora ieri giovedì alle 16,30 si è riunita la Commissione istruzione. Comprendo come ci siano stati accordi tra gruppi; però, in rapporto alle esigenze più volte manifestate di accelerare la trattazione di argomenti di rilevante interesse, essenziali per la vita pubblica, e soprattutto per risolvere anche i problemi della crisi della giustizia, devo necessariamente – con il contributo di tutti – arrivare a due riunioni e mezza la

settimana, intendendo per « mezza riunione » quelle in sede di comitato ristretto, cioè una riunione, in sostanza, che non comprometta quelle che sono le prerogative sostanziali di intervento, anche agli effetti del contributo dei singoli parlamentari. Prego i colleghi di voler considerare quanto ho detto.

GUIDI. Nel mio intervento non c'era soltanto la intenzione di fissare i tempi della Commissione, lasciando libero il venerdì – come stabilito – ma anche di concordare il lavoro per gli altri giorni che abbiamo, segnatamente il martedì e il mercoledì: utilizziamoli a fondo.

A questo punto il ragionamento prende un tono discorsivo. Vi è, da parte di vari gruppi, l'opinione che venerdì sia giornata disponibile; anzi, nella riunione è stato detto chiaramente che le eccezioni siano concordate d'accordo fra i vari gruppi. Utilizziamo pienamente il martedì e il mercoledì, e il venerdì lasciamolo per i rapporti esterni.

PRESIDENTE. Devo sottolineare che, ufficialmente, risulta che i lavori parlamentari si svolgono dal lunedì sera al venerdì e non avendo la possibilità di venir meno a queste disposizioni, considero mortificante l'assenza dei parlamentari nei giorni che la Camera ha fissato per tenere le riunioni. Questa è la unica dichiarazione che mi sento, in coscienza, di fare.

GUIDI. Mortificante no, perché quando si dice che il venerdì è disponibile non se ne può far carico ai parlamentari.

PRESIDENTE. Non mi risulta – almeno dagli atti ufficiali (lettera del Presidente della Camera) che il venerdì sia disponibile.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sul protesto delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1525, concernente modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

Ho considerato un pò tutto l'aspetto di questa materia fino alla presentazione che lo stesso Governo si è sentito in dovere di fare, su nostra sollecitazione, di una serie di proposte o ipotesi oltre quella del principio della unificazione dei costi dei protesti cambiari, che va attentamente valutata.

In relazione soprattutto alle altre ipotesi presentate in forma alternativa e subordinata, nonostante la mia perplessità e la mia non eccessiva fiducia nei comitati ristretti ho pensato che fosse utile, in questo caso, un'ulteriore approfondimento della materia tenendo conto anche di quanto si è detto in apertura di seduta, cioè sull'opportunità di studiare una forma che ci consenta di tenere le due sedute settimanali.

Quindi, proporrei la nomina di un Comitato ristretto per un esame più incisivo della materia e la formulazione di un testo unificato sul quale mi auguro che il comitato stesso possa raggiungere un accordo.

Chiamerei a far parte del comitato ristretto i deputati: Zappa, Cavallaro Francesco, Bisantis, Coccia, De Florio, Martuscelli, Pennacchini, Galdo e Reggiani.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Ritengo che si possa accettare la proposta del Presidente perché, effettivamente, dopo gli emendamenti presentati dal Governo – emendamenti che migliorano il testo del disegno di legge e che danno sodisfazione, in gran parte, alle richieste della Commissione – credo sia necessaria una valutazione più profonda, più serena della materia ed è bene farla in sede di comitato ristretto.

PENNACCHINI. Sono favorevole alla proposta di lavorare in sede di comitato ristretto nonostante l'esperienza – come il nostro Presidente ha ricordato – della scarsa, per non dire nulla, efficienza dei comitati ristretti. Sia perché la proposta parte dallo stesso Presidente, sia perché la materia merita un più approfondito e dettagliato esame (anch'io ho rilevato alcune contraddizioni di fondo certamente imputabili – se fondate – soltanto alla fretta con cui tutto il provvedimento è stato fatto) sia per dissipare forti dubbi e perplessità, ritengo necessaria la formazione di un comitato ristretto.

Ritengo opportuno sottolineare che, ai fini della celerità nei nostri lavori è necessario che il Governo sia presente in comitato ristretto.

COCCIA. Siamo d'accordo sul comitato ristretto perché la discussione sul piano generale è stata ampia e interessante, mentre sul piano tecnico occorre una discussione più precisa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo farà il possibile per partecipare al comitato ristretto. Anzi, ricorderò che questa proposta venne suggerita per la prima volta proprio dal Governo. Quindi assicuro la massima collaborazione pregando solamente che i lavori siano condotti

con la massima celerità possibile data l'importanza della materia.

PRESIDENTE. Dato l'accordo raggiunto, la discussione del disegno di legge è rinviata al comitato ristretto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il controllo delle armi (2466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2466, concernente disposizioni per il controllo delle armi.

Rimane inteso che, nello spirito delle dichiarazioni da me fatte e delle obiettive osservazioni del collega Guidi all'inizio della seduta, ci limiteremo soltanto allo svolgimento della relazione, rinviando il proseguimento della discussione ad altra seduta.

Il Relatore Pennacchini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il dilagare di atti criminosi, delle nature più svariate, commessi per mezzo dell'uso delle armi, è di così palpitante attualità che non necessita di particolari illustrazioni per essere puntualizzato nelle sue reali proporzioni quantitative e qualitative. Si può dire che non passi giorno che dagli ordinari mezzi di informazione non vengano sottoposti al giudizio ed all'attenzione dell'opinione pubblica episodi di violenza, nei quali le armi non abbiano assunto il ruolo di protagoniste e se, fortunatamente, a tali episodi non sempre corrispondono esiti sanguinosi, ciò non toglie che il fenomeno abbia raggiunto limiti che non possono essere più a lungo tollerati in un paese civile. Sia a fini pseudo politici, sia in clima di puro banditismo, sia infine per cosiddetti « regolamenti dei conti », ormai la intimidazione a mano armata è talmente generalizzata « dall'Alpe a Sicilia » (e questa non vuole purtroppo essere soltanto un'astrazione letteraria) che qualsiasi disposizione intesa a rendere meno agevole il ricorso alle armi non può che incontrare il generale favore. Non credo, quindi, di peccare di presunzione, nell'esprimere la mia adesione agli intenti governativi che hanno indotto alla presentazione del disegno di legge in esame, se mi ritengo anche interprete del plauso dei colleghi per l'iniziativa volta ad instaurare un freno alla sopraffazione e al sopruso assurti a sistema.

Ho stimato necessaria la premessa onde evitare erronee interpretazioni: infatti la mia solidarietà negli intenti, che ribadisco piena ed incondizionata, non esclude qualche dubbio (non vorrei chiamarlo scetticismo) circa la perseguibilità di fini voluti, sia sotto il profilo dell'idoneità del mezzo usato sia sotto quello della aderenza del mezzo stesso al suo fondamento ideologico.

Il disegno di legge, infatti, consiste eminentemente nella elevazione a rango di delitti, e nel correlativo inasprimento delle pene, di reati oggi già configurati sotto la fattispecie delle contravvenzioni. Ora, è mia convinzione che i risultati che si possono raggiungere per questa strada sono modesti. Non è con la minaccia di punizioni più severe che si distoglie dal delinquere chi fa preventivo affidamento di non subire punizione alcuna; troppo si è gridato « al lupo, al lupo » e troppo si è dimostrata la impossibilità di instaurare una efficace repressione, perché il proposto giro di vite possa impressionare efficacemente chi delinque in questo campo.

Questa per me la realtà: deprimente, sconfortante quanto si vuole, ma realtà; il resto appartiene al mondo delle buone intenzioni, lodevoli indubbiamente, ma purtroppo scarsamente efficaci. Rendendomi conto, tuttavia, di come il poco sia preferibile al nulla, non intendo con il mio atteggiamento negare una certa efficacia al progetto governativo soprattutto se – ed è questa la raccomandazione che mi permetterei rivolgere – esso sarà accompagnato da un sostanziale miglioramento delle sue possibilità applicative. E con ciò passo all'esame in dettaglio del disegno di legge.

Per espressa dichiarazione dei presentatori esso costituisce una riesumazione, con adattamenti, delle leggi speciali già in vigore in materia di armi dal 1948 al 1952, contenute nel testo unico 19 agosto 1948, n. 1184. Come ho ricordato in principio, trattasi della rubricazione a delitto della fabbricazione, introduzione, commercio, detenzione, porto ed uso abusivo di armi; i principali adattamenti rispetto al testo unico del 1948 consistono nella circoscrizione della materia alle sole armi da guerra o tipo guerra, nel ridimensionamento delle sanzioni mediante diminuzione delle pene detentive ed aumento di quelle pecuniarie, e nell'aumento delle pene previste dalle norme del codice penale relative alle armi ordinarie.

Nulla da osservare circa la individuazione delle armi da guerra o tipo guerra trattandosi di materia che ha trovato la sua definizione nell'articolo 33 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per esso sono armi da guer-

ra « le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare »; mentre sono armi tipo guerra « quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra ». Analogamente lo stesso articolo definisce le « munizioni da guerra », citate nel prosieguo del disegno di legge in esame, come quelle destinate al caricamento di armi da guerra.

Da questo punto, pertanto, il campo appare esattamente circoscritto. Non altrettanto, invece, a mio avviso, può dirsi circa l'entità delle trasgressioni necessarie o sufficienti per incorrere nei rigori della legge. Nella relazione si osserva, giustamente, che secondo le attuali norme del codice penale il detentore di un quintale di tritolo con miccia e detonanti non rischia penalmente più del contadino possessore abusivo di un fucile da caccia. Orbene, mi sembra che, anche secondo il disegno di legge in esame, non vi sia alcuna differenza tra il detentore di un intero arsenale (più o meno guardato dai leoni), dal quale può essere minacciata la stessa sicurezza della nazione, e il possessore non autorizzato di una « calibro 9 » per difesa personale. Non sembra infatti, a questo proposito, che una differenziazione possa essere individuata nei limiti del minimo e del massimo a disposizione del giudice per l'irrogazione della pena perché, a parte la disinvoltura di una simile interpretazione, trattasi pur sempre di pene consistenti – alle quali anzi, sia detto per inciso, non dispiacerebbe veder corrispondere, nei reali casi di attentato all'incolumità pubblica, anche l'obbligatorietà del mandato di cattura a similitudine di quanto previsto per il commercio di stupefacenti e per la falsificazione di monete – pene pertanto inadeguate ai casi di minore rilevanza.

Né può utilmente sostenersi che il disegno di legge presupponga l'esistenza di una pluralità di armi (tesi che potrebbe sembrare suffragata dal testo dell'articolo 1 del disegno di legge là dove si parla di « raccolta » o di « collezione ») perché in tal caso la norma sarebbe inefficace di fronte al banditismo isolato. Il fatto è che il testo unico del 1948, del quale il progetto di cui ci stiamo occupando ha ricalcato pedissequamente il tracciato, conteneva, all'articolo 5, una disposizione di fondamentale importanza che non è stata riprodotta nel rifacimento attuale. Leggo la norma in questione: « Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo, se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità ». Poi il capoverso: « Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità ».

Può condiversi l'orientamento di non contemplare aggravî (si noti bene previsti dal testo unico su pene che potevano arrivare sino a dieci anni di reclusione) ritenendo che il fine sedizioso e la gravità del reato possano costituire elementi a disposizione del giudice per spaziare nei limiti discrezionali concessigli. Ma si ritiene, d'altra parte, auspicabile il ripristino della diminuzione per il caso di arma singola e di lieve entità, oltre che per le esigenze di delimitazione della materia innanzi accennate, se non altro per evitare l'assurdo che la semplice detenzione di un'arma, magari dimenticata, possa essere punita più severamente (da due a sei anni) dell'uso effettivo, per fini delittuosi, dell'arma stessa (cito per tutti: reato di lesione personale commesso con armi, per il combinato disposto degli articoli 582 e 585 del codice penale: da tre mesi e un giorno a quattro anni).

Circa la formulazione dell'articolo 1 resta da osservare la sostituzione dell'avverbio « clandestinamente » alla locuzione « senza licenza dell'autorità » contenuta sia nel codice quanto nel testo unico del 1948. A mio parere l'innovazione non è felice perché, se pure ispirata ad evidenziare fatti recenti a tutti noti, restringe il concetto e, quindi, il campo di applicazione della norma: il mancato requisito della clandestinità renderebbe, infatti, esenti i reati commessi in aperta e manifesta violazione della legge, cosa questa certamente non nelle intenzioni dei proponenti. Invito, quindi, i colleghi a pronunciarsi sull'opportunità di ripristinare la precedente dizione: ovviamente non è indispensabile ricorrere alle stesse parole, purché tuttavia il concetto rimanga affidato a termini più generici, che non si prestino ad impreviste discriminazioni.

Nulla da osservare circa il contenuto degli articoli 2, 3 e 4 che riproducono, con gli adattamenti richiesti dalla circoscrizione della materia alle armi e munizioni da guerra, disposizioni esistenti nel codice e già riprodotte nel più volte citato testo unico del 1948.

Qualche cosa, invece, v'è da dire sull'articolo 5. Innanzitutto sulla sua portata: il fine, evidente e dichiarato, di evitare l'insorgere attraverso il pubblico terrore di disordini o di tumulti, si concilia con la limitazione dell'ipotesi delittuosa alla sola deflagrazione di bombe? Non si può forse ottenere pari risultato con altri mezzi, per esempio, con scariche di mitra? Lascio quindi ai colleghi esaminare se non sia il caso di rivedere l'articolo per renderlo più aderente agli intenti che lo hanno ispirato. Da parte mia su questo punto presenterò apposito emendamento.

Ma anche un'altra questione, si affiaccia alla ribalta, questa volta di carattere eminentemente giuridico, sempre a proposito dello stesso articolo. Le norme del progetto in esame sono destinate a coesistere con quelle del codice, non a sostituirle; basta a riprova la espressa conferma contenuta nel successivo articolo 6. Ora, mentre la specializzazione della materia fa sì che nessun conflitto di applicazione possa sorgere nei casi ipotizzati negli articoli precedentemente esaminati, nel senso che qualora si tratti di armi da guerra il reato debba ricadere come delitto sotto la legge speciale e, qualora invece si tratti di armi ordinarie, debba ricadere come contravvenzione sotto i corrispondenti articoli e, precisamente, il 695, il 697, il 698 e il 699 del codice penale, nel caso dell'articolo 5 il conflitto di norme con l'articolo 420 del codice penale, che disciplina pressoché con le stesse parole, ma con pene diverse lo stesso delitto, è aperto e insuperabile. Infatti, a parte la diversità, evidenziata dall'articolo 704 del codice penale, delle bombe rispetto alle altre armi (« qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti ») che impedisce ogni distinzione tra ordigni bellici e non bellici, non esiste nell'articolo in questione alcun riferimento alle bombe da guerra, né poteva esistere a meno di lasciar fuori le bombe-carta, le bombe ad orologeria, le bombe al plastico e in genere tutte le risorse classiche del terrorismo dinamitardo. In conclusione la stessa materia verrebbe contemplata da due diverse norme di legge tra loro in contrasto; ritengo, pertanto, indispensabile che la legge speciale contempli l'abrogazione, o la sospensione, in caso di efficacia limitata nel tempo, dell'articolo 420 del codice penale. La relativa disposizione potrebbe essere inserita quale capoverso dello stesso articolo 5, o del successivo articolo 6. Anche su questo presenterò emendamenti.

L'articolo 7 contiene una disposizione di clemenza, decretando, per chi desista volontariamente dalla illecita detenzione di armi da guerra, la riduzione di un terzo della pena prevista per il reato contravvenzionale commesso, a norma del codice penale, precedentemente all'entrata in vigore della legge speciale. Anche sull'efficacia di tale disposizione nutro consistenti perplessità. È evidente che essa è ispirata all'intento di incoraggiare i ravvedimenti: ma può raggiungere lo scopo quello che in definitiva è un invito a sottoporsi a una pena certa, sia pure con un sensibile sconto, in cambio di un'altra che, sebbene molto più grave ha, almeno nella mente dei trasgressori, sulla base dell'impunità finora goduta, tutti i caratteri dell'aleatorietà? Credo di non andare errato se prevedo che non uno vorrebbe godere di vantaggi di una clemenza siffatta.

Ritengo, pertanto, che qualora si voglia effettivamente raggiungere il risultato concreto di veder ritirato un certo numero di armi dalla circolazione, occorrerebbe concedere sanatoria completa per il passato o quanto meno, ma con efficacia di gran lunga minore, limitare la pena alla sola sanzione pecuniaria congruamente ridotta, eventualmente fino a limiti puramente simbolici per ragioni di principio. Subordinatamente, prospetto un'ulteriore osservazione: il precedente articolo 6 ha stabilito che le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono raddoppiate; l'articolo 7 in questione dice che si applicano le pene previste dal codice penale diminuite di un terzo. Resta da domandarsi: le pene previste dal codice penale prima o dopo il raddoppio stabilito dall'articolo 6? Per quanto la risposta sia abbastanza intuitiva reputo non superfluo un chiarimento ufficiale in proposito.

L'articolo 9 del disegno di legge merita un discorso del tutto particolare. Con esso viene previsto che la legge abbia efficacia « fino a quando non saranno sottoposte a revisione le norme del codice penale concernenti le armi ».

Ora, nulla da eccepire a che una legge limiti la propria efficacia nel tempo, per quanto nel caso in esame non si veda il perché ciò che è giudicato utile e necessario adesso debba essere ritenuto sicuramente superato in futuro; parimenti niente da eccepire a che il limite temporale di efficacia venga connesso a un avvenimento futuro, certo o incerto che sia, ovviamente sulla base di una pre-

sunta incompatibilità ideologica o di un mutamento di presupposti; nulla da eccepire infine sulla condanna pronunciata da una legge a carico di altre leggi, mediante la loro abrogazione, sospensione o sostituzione. Ma qui mi pare che si sia voluto fare tutto insieme e in una forma davvero inconsueta! Si è implicitamente detto che il codice penale attuale non va e che deve essere rifatto; si sono date direttive per questo rifacimento indicandone scadenza e materia e trasformando un evento *incertus an et incertus quando* in *certus an et incertus quando;* si è infine pressoché contestato al legislatore futuro la facoltà di decidere, a suo giudizio, dell'esistenza e della sopravvivenza stessa della legge che oggi viene sottoposta ad approvazione. Sono certo che non è stata intenzione dei proponenti superare i limiti della semplice impostazione del futuro della legge da loro ideata; tuttavia, poiché il testo dell'articolo in esame si presta indubbiamente all'interpretazione di voler « forzare la mano al legislatore futuro », mentre d'altra parte l'utilità di una disciplina precostituita sulla futura efficacia della norma appare quanto meno discutibile, sottopongo al vostro giudizio l'opportunità di sopprimere l'articolo di cui trattasi.

Ho già esposto in precedenza quello che è il mio pensiero in merito all'iniziativa del Governo su di un problema che tutti ci assilla e che tutti vorremmo veder risolto in maniera concreta e conclusiva. Purtroppo la critica è facile, mentre le realizzazioni richiedono impegni, sforzi e sacrifici spesso insostenibili con i mezzi limitati dei quali si dispone. Ritengo, pertanto, che non vada negato ogni incoraggiamento a chi ha intrapreso la opera risanatrice, anche se da essa non c'è da aspettarsi effetti mirabolanti, nella speranza che questo serva di incentivo per ulteriori e più risolutivi provvedimenti.

In questo spirito ho cercato di collaborare alla migliore attuazione del progetto indicando quelli che, a mio avviso, erano i punti da rivedere o perfezionare.

Confido nella conformità di opinioni e attendo di veder convalidato il mio punto di vista dall'autorevole giudizio dei colleghi.

PRESIDENTE. Resta fermo l'impegno prima assunto, salvo che qualche collega non ritenga di fare alcune dichiarazioni, per cui dichiarerò aperta la discussione nella prossima seduta.

Potremmo rinviare la discussione alla seduta che, quasi sicuramente, si terrà martedì, essendo stati già presi degli impegni di massima per la seduta di mercoledì. Vorrei perciò pregare i colleghi di tener presente la necessità di presentare gli emendamenti in tempo utile, perché se ne possa eventualmente tener conto quando si passerà agli articoli.

Come eravamo rimasti d'accordo, la discussione sarà rinviata a materdì perché penso che prima di lunedì sera sia possibile distribuire stampata la relazione del collega Pennacchini.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla seduta di martedì.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI